

presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;

b) che la Lettera di invito a gara è stata spedita ai seguenti operatori economici:

í .

í ..í í

í ..

c) che hanno partecipato alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto i seguenti operatori:

- í í í í í í í í í í í í í í í .

í í í í í í í í í í í í í í í í

í í í í í í í í í í í í í í í í

d) che, in esito alle operazioni di gara, l'offerta della í í í í í í í í í í í è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria;

e) che, in esito alle verifiche di legge, in data í í í í í í í .. è stata comunicata l'aggiudicazione efficace della gara nei riguardi della suddetta Società, la cui offerta pari ad p í í í í í í í í í í í í í è risultata quella economicamente più bassa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

f) che l'aggiudicatario ha presentato le garanzie e la documentazione richiesti ai fini della stipula del contratto di appalto e che le stesse sono risultate regolari;

g) che non risultano a carico dei rappresentanti legali e amministratori della Società aggiudicataria cause di divieto o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Tutto quanto premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Richiamo delle premesse

1. Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Art. 2

Oggetto

1. Il Fornitore, sulla base del contratto d'appalto, si impegna, senza riserva alcuna, a mettere a disposizione del Committente l'autobus che sarà da quest'ultimo ordinato con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico.
2. Sono esclusi dall'oggetto del contratto, i pezzi di ricambio, i componenti ed i beni di consumo.
3. Il Fornitore si impegna alla esecuzione del presente contratto alle condizioni di cui al contratto stesso ed alle condizioni di cui agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
4. Le prestazioni saranno eseguite in particolare alle condizioni e secondo le prescrizioni previste dal **Capitolato Tecnico** che, anche se non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3

Importo contrattuale

Per la esecuzione delle prestazioni previste nell'oggetto del contratto il Committente corrisponderà al Fornitore il corrispettivo contrattuale come individuato in base all'**Offerta economica (All. B)**, presentata dal Fornitore in sede di gara, che anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il corrispettivo è considerato al netto dell'IVA.

Nel suddetto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per dare la fornitura di cui trattasi in conformità delle prescrizioni tecniche e delle condizioni previste per l'esecuzione del presente contratto, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti negli atti di gara, dal presente contratto e relativi allegati.

Art. 4

Variazioni

1. Nel corso della esecuzione della fornitura, il Committente avrà facoltà di apportare variazioni e modifiche al contratto, in relazione ai propri effettivi fabbisogni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/16 e s.m.i..

Art. 5

Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di 365 (trecentosessantacinque) decorrente dalla data di stipula del presente contratto; esso pertanto avrà scadenza alla data suindicata, indipendentemente dalla fornitura o meno dell'autobus ordinato.

Art. 6

Termini e modalità di consegna.

I termini e le modalità di consegna della fornitura di cui al presente contratto sono disciplinate dal **Capitolato Tecnico**.

Art. 7

Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante del presente contratto:
 - a) Capitolato Tecnico
 - b) Offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario
 - c) Dichiarazione di subappalto (eventuale).

Art. 8

Responsabili dell'esecuzione del contratto per conto del Committente

1. Ferme restando le attribuzioni del legale rappresentante del Committente, Responsabile del procedimento del presente contratto è l'Arch. Franco Chiacchiaretta, mentre Direttore dell'esecuzione del presente contratto è il Sig. Fausto Chiacchiaretta.
2. Ogni variazione del responsabile e del direttore di cui al comma 1 del presente articolo deve essere tempestivamente notificata al Fornitore a cura del Committente.

Art. 9

Rappresentante e domicilio della Fornitrice

1. Il rappresentante del Fornitore per la gestione del presente contratto è il Sig. í í í í í í í í í í í í í .

2. Il Fornitore ha eletto domicilio nella propria sede sociale sopra indicata. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

3. Le variazioni del rappresentante di cui al comma 1 e del domicilio di cui al comma 2 del presente contratto devono essere tempestivamente notificate al Committente a cura del Fornitore.

Art. 10

Fatturazioni

1. Le fatture saranno emesse dal Fornitore per la prestazione resa, completata e regolarmente collaudata.

2. Esse dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto a cui si riferisce il codice CIG in epigrafe indicato.

3. Per il pagamento delle stesse sarà acquisito il DURC riferito al Fornitore, in originale o copia conforme, in corso di validità ovvero di data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data della fattura, nonché la certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall'agenzia delle Entrate competente, pena il mancato pagamento della fattura stessa nei termini previsti, senza che lo stesso Fornitore possa accampare pretese al riguardo.

4. Le fatture dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto a cui si riferiscono.

Art. 11

Termini e modalità di pagamento

1. Le prestazioni regolarmente fatturate saranno liquidate dal Committente a **30 (trenta)** giorni dalla data della fattura, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario n. í í í í í í í í í í í . intestato al Fornitore e dallo stesso intrattenuto presso í , con riferimento al CIG in epigrafe indicato, ovvero indicato ai sensi della Legge n.

136/2010 del 13.8.2010 e s.m.i. sul quale sono autorizzati ad operare.

2. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto.

3. Il Committente verifica l'assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12

Revisione prezzi

1. Il corrispettivo contrattuale si intende fisso ed invariabile. Tuttavia, il Committente garantisce al Fornitore un adeguamento del corrispettivo, nella misura pari allo 1,5%, qualora il termine di durata contrattuale venisse differito per ragioni non imputabili al Fornitore.

Art. 13

Garanzia fidejussoria di contratto

1. Il Fornitore si impegna a rilasciare, ai sensi del Capitolato Tecnico, la garanzia fidejussoria globale, decorrente dalla data di immatricolazione del veicolo, che verrà comunicata al Fornitore.

2. Oltre alla garanzia di cui al comma 1, il Fornitore rilascia polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi n. í í í í í í í .. contro i rischi dell'esecuzione delle prestazioni, per un massimale non inferiore a p 500.000,00.

Art. 14

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l'impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:

a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, Il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;

b) i suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni del Fornitore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Fornitore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dal Committente o ad esso segnalata da un ente preposto, il Committente medesimo comunica al Fornitore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione adeguata sul pagamento della fornitura, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Fornitore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente soddisfatti dallo stesso.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Fornitore invitato a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Committente potrà pagare direttamente ai dipendenti del Fornitore le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in esecuzione del presente contratto.

Art. 15

Subappalto

(solo se ricorre il caso)

1. Previa autorizzazione del Committente e nel rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 49, d.l. 77/21, convertito in legge 108/21, le prestazioni che il Fornitore ha eventualmente indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore è tenuto ad inviare al Committente, nella persona del Direttore dell'esecuzione, copia dei contratti di subappalto contenenti espressamente, oltre a quant'altro previsto dalle normative vigenti, le seguenti clausole: "l'impresa subappaltatrice-subcontraente nell'ambito del presente contratto sottoscritto tra il Fornitore e il Committente, identificato con il CIG di cui al precedente art. 4, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.; l'impresa subappaltatrice-subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione al Committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".

Art. 16

Segretezza e utilizzo informazioni

1. Il Fornitore s'impegna a non divulgare in alcun modo e a chicchessia notizie, informazioni, dati, elaborati e documenti facenti parte o derivanti dal presente contratto.

2. Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina introdotta dalla Legge 675/96 e s.m.i. in materia di Privacy.

Art. 17

Trasparenza dei prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Committente dalla risoluzione.

Art. 18

Auditing e vigilanza

1. Per il presente contratto il Fornitore è obbligato a tenere una contabilità economica separata e distinta da quella del Committente, eventualmente ordinata in conformità agli schemi trasmessi dal Committente e documentata ai sensi di legge al fine di consentire in ogni momento idonee verifiche, mettendola a disposizione dello stesso e/o del soggetto da questo incaricato ovvero degli Organi di vigilanza tutte le volte che ne facessero richiesta.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore acconsente al trattamento dei dati personali, nel rispetto della Legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Committente, sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
3. Il Fornitore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Committente, come ad esempio:
 - a) per dare esecuzione ad obblighi di legge,
 - b) per esigenze di tipo operativo e/o gestionale,
 - c) per esigenze preliminari alla stipula del presente contratto e relativi annessi,
 - d) per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. Il Fornitore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui al D.lgs. 196/03 ed al Regolamento U.E. n. 679/16.
7. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
 - a) di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 - c) di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati

personali che lo riguardano.

Art. 20

Spese di gestione, imposte, tasse e contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione della esecuzione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle prestazioni contrattuali.
3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.
4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono I.V.A. esclusa.
6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. delle Disposizioni sull'Imposta di Registro, approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto l'art. 40 del citato T.U.. Sono a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto.

Art. 21

Controversie e Foro competente

1. Le controversie derivanti dal presente contratto saranno deferite alla cognizione esclusiva del Tribunale di Chieti.
2. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 22

Validità del contratto

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è immediatamente impegnativo per entrambe le parti contraenti non essendo necessaria alcuna approvazione.

PER LA FORNITRICE

PER IL COMMITTENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile la Società approva espressamente gli articoli 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 21 e 22 del presente contratto.

LA FORNITRICE